

Spett.le Impresa/Gent.ma Imprenditrice,

nel presente documento sono riportate le FAQ, presenti anche sul sito dell'Agenzia, nella sezione Fondo impresa femminile, utili alla corretta rendicontazione delle spese sostenute e all'attuazione del progetto ammesso alle agevolazioni.

Erogazione delle agevolazioni e variazioni

1. Quando è possibile fare una richiesta di erogazione?

L'impresa può fare richiesta di erogazione dopo la firma del provvedimento di concessione.

2. Quando è possibile richiedere l'anticipo del 20% del totale dell'agevolazione? E dopo quanto tempo arriva?

L'impresa può richiedere l'anticipo del 20% delle agevolazioni concesse, svincolato dall'avanzamento del programma di spesa, entro 6 mesi dalla firma del provvedimento di concessione. L'importo sarà erogato entro 20 giorni dalla richiesta. In caso di richiesta di integrazioni documentali, i termini si intendono incrementati dell'arco temporale intercorrente tra la richiesta e la trasmissione delle integrazioni.

3. Quale durata deve avere la polizza fideiussoria ed in che formato deve essere rilasciata la polizza fideiussoria?

La polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) deve coprire il periodo di tempo che va dalla data di firma del provvedimento di concessione fino ai tre anni e sei mesi successivi.

A titolo esemplificativo: se la data di firma del provvedimento corrisponde al 01/01/2025, la polizza dovrà avere la seguente durata: sino al 01/01/2028 e proroga sino al 01/07/2028.

Inoltre, la stessa deve essere rilasciata nel **formato digitale**. L'**originale** della polizza deve essere caricato nella piattaforma di rendicontazione come parte integrante della richiesta di anticipo.

4. Quali sono i requisiti della polizza fideiussoria?

La polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) deve avere un'autentica notarile sia sulla firma dell'impresa beneficiaria che su quella del soggetto concedente. Inoltre, la polizza deve richiamare integralmente il testo presente nello standard "Allegato A_Fideiussione" disponibile sul sito.

Le specifiche dell'autentica notarile sono dettagliate nell'Allegato A_Richiesta Anticipazione - Imprese/Allegato A_Richiesta Anticipazione – Lavoratrice Autonoma.

5. Cosa è necessario per richiedere l'anticipazione delle agevolazioni?

Le imprese possono richiedere l'anticipazione presentando una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa), la documentazione attestante la disponibilità della sede operativa (es. contratto di locazione registrato) e la compilazione della modulistica resa disponibile nella sezione "Erogazione delle Agevolazioni".

6. Quali sono le forme di pagamento ammesse per le spese oggetto di agevolazione?

I pagamenti delle spese ammesse alle agevolazioni devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito. Gli strumenti di pagamento utilizzati devono essere intestati alla società beneficiaria. Per consentire la tracciabilità dei flussi finanziari, i documenti attestanti il pagamento delle spese rendicontate (es. fatture) dovranno riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) indicato nel provvedimento di concessione.

Tutti i pagamenti devono risultare dall'estratto conto.

NB: in sede di rendicontazione del Sal a Saldo, è obbligatorio presentare l'estratto conto corredato da bonifici, RID, RI.BA., assegni etc., **sia relativamente alle fatture del Saldo che del Sal 1**. I documenti trasmessi, devono, in maniera univoca, attestare il collegamento con la fattura oggetto di pagamento; nel caso siano stati effettuati pagamenti cumulativi, gli stessi dovranno essere indicati in maniera esplicita.

7. Qual è la percentuale del programma di spesa che deve essere rendicontata per richiedere il I Sal?

Per poter richiedere il I SAL, occorre rendicontare un importo compreso tra il 40% e l'80% del programma di spesa ammesso, al netto del capitale circolante. Tali importi sono indicati nel provvedimento di concessione.

A titolo di esempio: se il programma di spesa ammesso è pari ad € 100.000,00 di cui spese per capitale circolante pari ad € 20.000,00, si dovrà rendicontare un importo compreso tra il 40% e l'80% di € 80.000 (dato da € 100.000 - € 20.000).

8. Si devono rendicontare fatture di capitale circolante?

No, le fatture di capitale circolante non devono essere rendicontate né riportate all'interno dei vari allegati.

9. Possono essere rendicontate fatture non quietanzate o parzialmente quietanzate in fase di I Sal? E' possibile che le spese non finanziate nel Sal 1 vengano riammesse in sede di Sal a Saldo?

Sì, in fase di I Sal possono essere rendicontate anche fatture non quietanzate o parzialmente quietanzate. Si precisa che, indipendentemente dal quietanzamento delle fatture, è necessaria la presenza dei beni rendicontati presso la sede operativa.

In merito al secondo quesito, sì, è possibile che le spese non finanziate nel Sal 1 vengano riammesse in sede di rendicontazione del Sal a Saldo, **previa risoluzione della problematica che ne aveva determinato l'esclusione.**

N.B.: è imprescindibile il nuovo caricamento del titolo di spesa di cui si auspica la riammissione, in corrispondenza della richiesta di Sal a Saldo.

10. Le sole fatture di acconto possono essere ammesse in fase di I Sal?

Sì, le fatture di acconto possono essere ammesse in fase di I Sal, a patto che l'oggetto della fattura indichi i beni o la parte di fornitura cui l'acconto fa riferimento e che i beni si trovino già presso la sede operativa. Inoltre, è necessario che le relative fatture di saldo vengano rendicontate in fase di Sal a Saldo.

11. Entro quanto tempo si deve fare la richiesta di Sal a saldo?

La richiesta di erogazione deve pervenire entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa come previsto all'articolo 6, comma 10, del Decreto direttoriale 30 marzo 2022, ovvero entro tre mesi dalla scadenza del termine previsto per la realizzazione dell'iniziativa, fissato in 24 mesi dalla data del perfezionamento del provvedimento di concessione, eventualmente aumentato del periodo corrispondente a quello della proroga autorizzata. **I termini di ultimazione del programma di spesa** originariamente stabiliti per progetti finanziati con fondi PNRR (31/08/2026) si intendono superati e, conseguentemente, allineati con quanto previsto dalla normativa di riferimento (24 mesi decorrenti dalla data del perfezionamento del provvedimento di concessione).

12. Quali sono i requisiti per richiedere il Sal a saldo?

Per poter richiedere il saldo finale, tutte le fatture devono essere interamente quietanzate (**anche le eventuali fatture rendicontate in fase di I Sal**). Tutti i pagamenti devono risultare dall'estratto conto che deve essere allegato alla richiesta. Non sono sufficienti le distinte di bonifico/ricevute bancarie/assegni che comunque devono essere obbligatoriamente allegate. I documenti trasmessi devono, in maniera univoca, attestare il collegamento con la fattura oggetto del pagamento; nel caso in cui siano stati effettuati pagamenti cumulativi, gli stessi dovranno essere indicati in maniera esplicita. Inoltre, l'impresa deve risultare "attiva" dal Registro Imprese. Si ricorda che, la richiesta deve essere effettuata entro 3 mesi dal completamento del programma di spesa (Vedi Faq n. 11). **NB: Il mancato invio di quanto sopra dettagliato, comporta il rigetto della richiesta di erogazione.**

13. Cosa succede dopo aver fatto la richiesta di Sal a saldo?

Dopo aver fatto la richiesta di Sal a saldo, viene attivato il monitoraggio presso la sede operativa (l'impresa riceverà comunicazione formale via PEC). Durante il monitoraggio si dovrà esibire tutta la documentazione trasmessa in via elettronica nel I Sal e nel Sal a saldo, in originale (fatture, estratto conto, libri contabili, titolo di disponibilità della sede operativa). Verrà verificata la presenza, l'installazione e la funzionalità di tutti i beni richiesti ad agevolazione, oltre alla documentazione amministrativa e alle autorizzazioni/permessi/licenze necessarie per lo svolgimento dell'attività.

14. Si può richiedere una proroga per il completamento del programma di spesa?

Sì, è possibile richiedere una proroga per il completamento del programma di spesa. La richiesta deve essere inviata tramite PEC entro la scadenza di 24 mesi dalla firma del provvedimento di concessione. La proroga, adeguatamente motivata, può essere concessa per un massimo di sei mesi.

I **termini di ultimazione del programma di spesa** originariamente stabiliti per progetti finanziati con fondi PNRR (31/08/2026) si intendono superati e, conseguentemente, allineati con quanto previsto dalla normativa di riferimento (24 mesi decorrenti dalla data del perfezionamento del provvedimento di concessione).

15. Quali sono gli allegati da compilare e i documenti da presentare per le richieste di erogazione?

Per poter richiedere Anticipo, I Sal o Sal a saldo occorre compilare gli standard disponibili nella sezione "Erogazione delle Agevolazioni".

Unitamente alla compilazione degli allegati è necessario fornire fatture elettroniche e libri contabili (solo in caso di I Sal e Sal a saldo), titolo di disponibilità della sede operativa (Anticipo, I Sal e Sal a saldo) ed estratto conto (obbligatorio solo per il Sal a Saldo e **necessariamente** corredato da bonifici bancari, RID, RI.BA., assegni, etc., **sia relativamente alle fatture del SAL a Saldo che del SAL 1**). **NB:** in fase di Sal a saldo, è obbligatorio inviare la SCIA (corredata dalla relativa ricevuta protocollata rilasciata dal SUAP che evidenzia lo stato della pratica e da tutta la documentazione prodotta in fase di presentazione della stessa), ovvero documentazione equipollente (Ricevuta di Accettazione di Comunicazione Unica, ove non previsto l'obbligo di presentazione della SCIA), ovvero, Modello AA9/12 per le libere professioniste.

Si precisa che, il titolo di disponibilità deve essere accompagnato dalla planimetria **ed obbligatoriamente, dalla visura catastale, aggiornata a data recente**, dalla quale si evince la categoria catastale del locale e

la coincidenza tra proprietà e parte locatrice. In caso contrario, è necessario fornire documentazione giustificativa a supporto.

NB: il mancato invio di quanto sopra dettagliato, comporta il rigetto della richiesta di erogazione.

16. Quali requisiti devono avere le fatture?

Tutte le fatture devono essere presentate nel formato elettronico ministeriale derivante dall'XML, direttamente scaricabile dal cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate. Devono riportare il codice CUP o, nelle more dell'ottenimento dello stesso, la dicitura "Fondo Impresa Femminile". Le fatture inoltre devono essere sufficientemente dettagliate nel contenuto e i fornitori devono essere abilitati ad erogare i beni/servizi oggetto di fornitura (a tal fine si potrà procedere ad una preliminare verifica presso i portali pubblici di seguito riportati: Registro Imprese – Agenzia delle Entrate – Verifica partita Iva).

17. Quando le fatture devono riportare la dicitura "Fondo Impresa Femminile" e quando il codice CUP?

Le fatture emesse dopo la data di presentazione della domanda e prima della ricezione del provvedimento di concessione devono riportare la dicitura "Fondo Impresa Femminile" mentre le fatture emesse dopo la data di ricezione del provvedimento di concessione devono riportare il codice CUP.

18. Quando, al fine di integrare le fatture prive di CUP, si può usare il servizio di "Integrazione CUP" reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate? Quando invece va emessa l'autofattura?

Se una fattura **emessa in data antecedente al 31/05/2023** non riporta il codice CUP o la dicitura "Fondo Impresa Femminile", può essere ammessa solo attraverso l'emissione di un'autofattura integrativa. L'autofattura deve essere emessa con codice TD29 e contenere nella descrizione il riferimento alla fattura originaria e il codice CUP. In fase di rendicontazione dovranno essere trasmesse sia la fattura originaria priva di CUP/dicitura "Fondo Impresa Femminile" sia l'autofattura integrativa.

Tale procedura è sostituita dal *Servizio di integrazione del codice CUP* reso disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, precisamente nella sezione **"Fatture e Corrispettivi"**, **"Fatture elettroniche ed altri dati IVA"**, **"Integrazione CUP"** esclusivamente per le fatture elettroniche:

- con data successiva al 31/05/2023;

- non rifiutate dallo Sdl;

- in cui l'utente risulti cessionario/committente.

Non sarà necessario registrare una seconda volta nei libri contabili la fattura rettificata. In sede di rendicontazione, dovrà essere trasmessa oltre al titolo ordinario, il documento "Elenco codici CUP associati alla fattura" con evidenza del n. di protocollo.

Per scaricare la guida all'utilizzo del servizio cliccare sul seguente link: [Aree tematiche - Fattura elettronica e corrispettivi telematici - Agenzia delle Entrate](#).

19. Dove è indicato il codice CUP?

Il codice CUP (Codice Unico Progetto) è indicato nel provvedimento di concessione.

20. Quali sono i libri contabili da trasmettere obbligatoriamente?

I libri contabili da trasmettere obbligatoriamente sono il Registro Iva Acquisti ed il Libro Cespiti Ammortizzabili.

21. Quali caratteristiche devono avere i libri contabili?

I libri contabili devono riportare l'iscrizione del codice CUP (Codice Unico Progetto) in corrispondenza di ogni bene/fattura oggetto di agevolazione.

22. Anche le autofatture devono essere registrate nei libri contabili?

Sì, anche le autofatture devono essere registrate all'interno del Registro Iva Acquisti con corretta apposizione del codice CUP.

23. Le imprese che adottano il regime forfettario, per le quali non sussiste l'obbligo di registrare le fatture di acquisto e di vendita negli appositi Registri Iva, dovranno comunque adottare il Registro Iva?

Sì, anche le imprese in regime forfettario dovranno adottare il Registro Iva Acquisti e il Libro Cespiti Ammortizzabili. Le imprese femminili, una volta ottenuto il finanziamento, sono tenute ad annotare e conservare, indipendentemente dal regime contabile adottato, tutti i documenti di spesa negli appositi Registri Iva e dei Cespiti Ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli del Soggetto gestore.

24. Come devono essere gestite le fatture per le quali si è usufruito anche del credito d'imposta? Quando deve essere compilato l'Allegato N_DSAN invarianza?

L'eventuale agevolazione maturata/fruita con il credito di imposta deve essere correttamente riportata nell'apposito schema presente nell'Allegato A_Richiesta di erogazione (Lavoratrice autonoma o Imprese), avendo cura di specificare, fermo restando le eventuali ulteriori agevolazioni già fruite, quale aiuto si intende massimizzare.

L'allegato N deve essere compilato nel caso in cui le agevolazioni siano superiori ad € 150.000,00 e contestualmente non siano intervenute variazioni nei soggetti sottoposti a controllo antimafia rispetto all'ultima dichiarazione resa.

25. I beni devono essere presenti in sede quando si fa una richiesta di erogazione?

Sì, ad eccezione della richiesta di anticipo che è svincolata da un avanzamento del programma di spesa, quando si fa una richiesta di erogazione è necessario che i beni siano disponibili presso la sede operativa.

26. Quali sono le tempistiche di erogazione?

Le tempistiche di erogazione variano in base alla tipologia di richiesta. In caso di Anticipo, l'erogazione avviene entro 20 giorni dalla data della richiesta, in caso di Sal entro 30 giorni mentre in caso di Sal a saldo entro 60 giorni.

In caso di richiesta di integrazioni documentali, i termini si intendono incrementati dell'arco temporale intercorrente tra la richiesta e la trasmissione delle integrazioni.

27. Quali ulteriori controlli pone in essere Invitalia durante la lavorazione di una richiesta di erogazione?

L'Agenzia controlla la regolare posizione societaria nei confronti di enti esterni quali Inps, Agenzia delle Entrate, Inail.

28. Come vengono verificate le spese di capitale circolante, dato che non si devono trasmettere le relative fatture nelle richieste di erogazione?

Durante la fase di monitoraggio, il Soggetto gestore verifica, attraverso i dati dei bilanci ovvero delle scritture contabili afferenti al periodo di realizzazione del piano d'impresa, l'effettivo sostenimento da parte dell'impresa femminile beneficiaria di spese riconducibili alle esigenze di capitale circolante per un importo almeno pari a quello ammesso dal provvedimento di concessione.

29. Sono ammissibili variazioni del programma di spesa presentato?

Le variazioni devono essere preventivamente comunicate a Invitalia, argomentate da una relazione/documentazione illustrativa e non devono comportare modifiche sostanziali del progetto.

30. Cosa si intende per variazione non sostanziale del programma di spesa?

Le variazioni non sono considerate sostanziali se il totale del programma di spesa e l'importo del capitale circolante ammessi non cambiano. Si precisa che, i beni richiesti devono sempre essere funzionali allo svolgimento dell'attività finanziata.

A titolo di esempio: la sostituzione di un macchinario obsoleto con un modello nuovo, l'aumento dei costi per alcune immobilizzazioni a scapito di altre voci del programma, o il trasferimento di parte del costo del personale ad immobilizzazioni, etc.

31. È possibile effettuare variazioni in diminuzione del programma di spesa?

Sì, è possibile effettuare variazioni in riduzione del programma di spesa purché venga conservata l'autoconsistenza del progetto iniziale. Tali variazioni comportano la rimodulazione delle agevolazioni concesse.

32. È possibile effettuare variazioni in aumento del programma di spesa?

No, non è possibile effettuare variazioni in aumento del programma di spesa. Qualora l'impresa realizzi un programma di spesa più alto di quello ammesso, le agevolazioni rimarranno invariate.

33. È possibile variare la sede operativa del progetto?

Sì, è possibile effettuare una variazione della sede operativa.

La nuova sede dovrà avere un'adeguata categoria catastale per lo svolgimento dell'attività e dovrà essere ad uso esclusivo dell'impresa. Si precisa però che, non risultano ammissibili variazioni dell'ambito geografico di pertinenza (da nord a sud e viceversa).

34. È possibile effettuare una variazione della compagine sociale e/o dell'organo amministrativo?

Sì, è possibile effettuare una variazione della compagine sociale e/o dell'organo amministrativo a patto che permanga il requisito di impresa femminile (vedi Faq. N. 1 – Soggetti Ammissibili). Eventuali soggetti giuridici che subentrano all'interno della compagine sono considerati soggetti senza requisiti.

Non è ammessa la totale sostituzione della compagine sociale.

Le variazioni effettuate senza preventiva autorizzazione dell'Agenzia causano la revoca delle agevolazioni.

35. Quando possono essere revocate le agevolazioni?

Possibili cause di revoca delle agevolazioni sono:

- la perdita del requisito di impresa femminile prima che siano decorsi 3 anni dal completamento dell'iniziativa
- la mancata conclusione dell'investimento entro il termine di ultimazione di 24 mesi, o entro il maggior

termine previsto in caso di proroga, dalla data del perfezionamento del provvedimento di concessione, salvo i casi in cui il Soggetto gestore accerti che il ritardo derivi cause non imputabili all'impresa

- il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti, dei beni agevolati, prima che siano decorsi 3 anni dal completamento dell'iniziativa

L'elenco completo delle cause di revoca delle agevolazioni è indicato nel DD 30 marzo 2022, art. 9 e riprese nel provvedimento di concessione.

Spese ammissibili

36. Quali spese sono ammissibili al finanziamento?

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a:

- b) **immobilizzazioni materiali**, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature **nuovi di fabbrica**, coerenti e funzionali all'attività d'impresa, a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata. Tra queste rientrano:
- spese connesse all'installazione di macchinari, impianti ed attrezzature
 - macchinari, impianti e attrezzature necessari per l'erogazione di servizi con la formula della sharing economy, purché gli stessi beni siano identificabili singolarmente e localizzabili in modalità digitale
 - **opere edili** esclusivamente nel limite del 30% del programma di spesa agevolabile
 - strutture mobili e prefabbricati a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata, purché amovibili e strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato
- c) **immobilizzazioni immateriali**, necessarie all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata. Ivi incluse le spese per:
- acquisizione di brevetti
 - acquisizione di programmi informatici e soluzioni tecnologiche, commisurate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa femminile. A titolo esemplificativo, sono incluse le spese relative alla progettazione e sviluppo di software applicativi, piattaforme digitali, applicazioni, soluzioni digitali per i prodotti e servizi offerti, ovvero per i relativi processi di produzione ed erogazione nonché alla progettazione e sviluppo di portali web, anche a solo scopo promozionale;
- d) **servizi in cloud** funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;
- e) **personale dipendente**, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell'iniziativa agevolata;
- f) esigenze di **capitale circolante**:
- **nel limite del 20%** delle spese complessivamente ammissibili, per le agevolazioni concesse per la nascita delle imprese femminili ovvero per lo sviluppo di imprese femminili **costituite da non oltre 36 mesi** alla data di presentazione della domanda;
 - **nel limite del 25%** delle spese complessivamente ammissibili e, comunque, nella **misura massima dell'80% della media del circolante degli ultimi tre esercizi** alla data di presentazione della domanda, per le agevolazioni concesse per il rafforzamento delle **imprese femminili costituite oltre 36 mesi** alla data di presentazione della domanda.

Ogni acquisto deve essere effettuato a condizioni di mercato e da terzi che non abbiano relazioni con l'acquirente.

37. Quali spese rientrano nel capitale circolante?

Le spese per il capitale circolante comprendono:

- materie prime, sussidiarie, materiali di consumo;
- servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa;
- godimento di beni di terzi, quali le spese di affitto relative alla sede aziendale ove viene realizzato il progetto imprenditoriale; **canoni di leasing e costi di noleggio** relativi a impianti, macchinari e attrezzature necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa;
- oneri per la garanzia (fidejussione o polizza fidejussoria) richiesta nel caso di erogazione dell'anticipazione pari al 20% delle agevolazioni concesse (di cui all'articolo 17, comma 3, del Decreto 30 settembre 2021)

Non sono ammissibili spese sostenute per acquisto di merci.

38. Sono finanziabili spese sostenute prima della presentazione della domanda?

No, sono ammissibili solamente le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda sulla base del D.M. 30 settembre 2021 (art. 10, comma 5 e art. 13, comma 6). Pertanto, investimenti realizzati in data antecedente a quella di presentazione della domanda non risultano ammissibili.

39. Devono essere allegati i preventivi di spesa?

No, i preventivi di spesa non devono essere necessariamente allegati in fase di rendicontazione. È opportuno allegarli qualora le fatture non presentino descrizioni dettagliate al loro interno.

Nel caso di opere edili occorre allegare il relativo computo metrico.

40. Se un'impresa ha già un dipendente assunto come apprendista part-time, cambiare la tipologia di contratto in full-time rientrerebbe tra le spese ammissibili o deve essere neoassunto?

La norma fa esplicito riferimento al personale dipendente assunto "dopo la data di presentazione della domanda". La variazione di tipologia contrattuale, pertanto, non rientra tra le spese ammissibili (D.M. 30 settembre 2021, art. 10 comma 2).

41. Le spese di "avviamento e licenza commerciale" rientrano tra le spese ammissibili?

No. Le spese di avviamento o licenze commerciali non sono ammissibili.

42. Le spese per acquisto di immobili e terreni necessari allo svolgimento dell'attività sono ammissibili?

No. Le spese per l'acquisto di immobili e terreni non sono ammissibili.

43. Quali spese rientrano nella categoria delle opere edili?

Le opere edili non devono superare il 30% del programma di spesa ammesso. A titolo di esempio, rientrano nella categoria delle opere edili le spese per: infissi, serramenti e impiantistica generale (impianto elettrico, idraulico, fotovoltaico, impianto di condizionamento, impianto di videosorveglianza, rete dati) Rimangono escluse le spese per direzioni lavori e consulenze.

44. È possibile acquisire beni da fornitori esteri o in rete attraverso l'e-commerce?

Sì, sono spese ammissibili.

45. Sono ammissibili le spese per attività di marketing?

Sì. Le spese di marketing possono essere inserite nel piano di spesa tra le immobilizzazioni immateriali se si tratta di spese sostenute per progettazione e sviluppo di portali o sviluppo di una identità visiva. Altre spese pubblicitarie correnti possono essere comprese nelle spese per il capitale circolante. Inoltre, si può utilizzare il voucher incluso nel servizio di assistenza tecnico-gestionale.

46. Gli arredi sono spese ammissibili?

Gli arredi possono rientrare tra le spese ammissibili se strettamente funzionali e necessari allo svolgimento dell'attività proposta.

47. Per un'impresa che opera in regime forfettario l'iva è un costo ammissibile?

No, l'iva non è un costo ammissibile. Il Decreto Direttoriale 30 marzo 2022, Allegato n. 2, indica come non ammissibili le spese relative a imposte, tasse inclusa l'Iva. Non sono previste eccezioni.

48. È ammissibile la spesa per un impianto fotovoltaico?

Sì. Qualora la domanda di finanziamento preveda, nel programma d'investimento, l'installazione di un impianto fotovoltaico centralizzato, utile al funzionamento dell'azienda, è opportuno inserire i pannelli fotovoltaici nella categoria delle opere edili. Qualora invece, la domanda di finanziamento proponga un progetto di investimento per la produzione di energia elettrica mediante fonte solare-fotovoltaica, la costruzione di un impianto produttivo è finanziabile nell'ambito della voce impianti attrezzature e macchinari.

49. Per un nuovo assunto è ammissibile il contratto di apprendistato?

Sì, è ammissibile, l'apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

50. Come si calcola il costo del lavoro?

Le spese per il costo del lavoro sono valorizzate a costi orari standard sulla base delle tariffe riportate nella tabella seguente:

Livello di inquadramento	Costo orario standard
Alto (livelli di quadro con funzioni direttive/dirigente)	52,00 euro
Medio (livelli di quadro)	30,00 euro
Basso (livelli di impiegato/operaio)	21,00 euro

Nel piano d'impresa, sezione D.1 dovrà essere indicato il numero di ore impegnate per ciascuna figura professionale e per ciascuna annualità.

Il costo del personale dipendente, assunto dopo presentazione della domanda, è finanziabile per il tempo in cui il lavoratore rimane impiegato nel ruolo funzionale al progetto e comunque non oltre i 24 mesi dal perfezionamento del provvedimento di ammissione.

51. È ammissibile il costo del lavoro di un socio assunto come dipendente dopo la presentazione della domanda?

Sì, è ammissibile se il socio assunto come dipendente a tempo determinato o indeterminato ha un ruolo definito nell'organizzazione aziendale e coerente con la tipologia di iniziativa agevolata. Normativa di riferimento: art. 10 e art. 13 del DM 30 settembre 2021.

52. È possibile individuare una sede operativa in uno spazio condiviso?

Gli spazi in co-working sono ammissibili purché gli spazi concessi siano in porzioni di immobili chiusi e fisicamente separati, messi a disposizione nell'ambito di immobili dedicati all'affitto di uffici/laboratori. È necessario garantire l'utilizzo esclusivo dei beni aziendali ammessi alle agevolazioni. Si precisa che, il concedente dello spazio concesso in co-working deve essere a ciò abilitato (presenza di un codice Ateco idoneo nel Registro Imprese).

53. La sede operativa può coincidere con la residenza dell'imprenditrice?

No, la sede operativa non può coincidere con la residenza dell'imprenditrice.

54. Il comodato gratuito è ammissibile come titolo di disponibilità della sede?

No, il contratto di comodato d'uso gratuito di un immobile non è ammissibile come titolo di disponibilità della sede.

55. Per le spese sostenute dopo la presentazione della domanda ma prima dell'ammissione alle agevolazioni, i titoli di spesa quali indicazioni devono riportare?

I documenti di spesa dovranno indicare la dicitura "Fondo impresa femminile" con il numero di protocollo della domanda presentata. Le imprese che intendono avviare il programma agevolato prima della conclusione della valutazione possono iniziare a sostenere le spese, tenendo presente che potranno essere riconosciute solo in caso di ammissione alle agevolazioni.

56. Sono ammissibili le merci tra le voci di costo del capitale circolante?

No, le merci non sono tra le categorie di spese ammissibili (Allegato n. 2 lettera e) del DM 30 marzo 2022). Risultano anche escluse dal calcolo della media del circolante degli ultimi 3 anni.

57. Il contratto in sub-concessione rilasciato dal Comune è ammissibile come titolo di disponibilità della sede?

Sì, le concessioni rilasciate dai Comuni sono ammissibili come titoli di disponibilità della sede operativa.

58. Per un nuovo assunto è ammissibile il contratto di lavoro in somministrazione?

No, non è ammissibile come costo del lavoro per nuovi assunti dopo la presentazione della domanda.